SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

Nelle mense di cui ai precedenti articoli puo' essere attuato servizio ridotto di bar, purche' sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso. Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non e' svolto servizio completo di mensa, puo' essere attuato altresi' servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi.

Versione in vigore dal 29 giugno 1975, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 5 giugno 1973, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/servizi-di-mensa-bar-nell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it